

SEZIONE TERZA -BIS

Pareri di congruità dei compensi ai sensi dell'art. 7 della L. 21.04.2023, n. 49

art. 16-bis – Ambito di applicazione

1. Le norme di cui alla presente sezione si applicano esclusivamente ai rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'art. 2230 del codice civile, regolata da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3.

2. Le disposizioni che seguono si applicano a ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per l'Avvocato, le cui clausole sono comunque utilizzate dai soggetti di cui al comma 1.

3. Le disposizioni previste dalla presente sezione si applicano altresì alle prestazioni rese dagli Avvocati in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Esse non si applicano, in ogni caso, alle prestazioni rese dagli Avvocati in favore di società veicolo di cartolarizzazione né a quelle rese in favore degli agenti della riscossione i quali garantiscono comunque, all'atto del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività della prestazione richiesta.

art. 16-ter - Presentazione dell'istanza

1. L'iscritto interessato al rilascio del parere di congruità provvede al deposito, presso la Segreteria dell'Ordine degli Avvocati, di idonea istanza redatta seguendo le indicazioni pubblicate sul sito del C.O.A. (www.ordineavvocatipescara.it), esponendo le circostanze in fatto e fornendo i documenti

necessari alla valutazione dell'attività svolta.

2. Nel caso tra l'Avvocato ed il Cliente sia stata stipulata apposita convenzione o accordo vincolante ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 49/2023, deve esserne depositata copia.

3. L'istanza deve essere presentata in duplice copia di cui una in bollo. L'importo degli oneri dovuti all'Ordine per la definizione del procedimento viene comunicato alla conclusione dello stesso.

4. All'atto del deposito dell'istanza l'interessato deve sottoscrivere il modulo per il consenso al trattamento dei propri dati da parte del Consiglio dell'Ordine.

5. In caso di pluralità di difensori, ciascuno di essi è tenuto a depositare un'autonoma istanza specificando l'attività svolta e allegando eventuali accordi tra Avvocati.

6. La data di presentazione dell'istanza presso la Segreteria dell'Ordine, attestata dal relativo protocollo, costituisce il termine iniziale del procedimento.

7. Le comunicazioni da parte del Consiglio dell'Ordine sono effettuate a mezzo dell'indirizzo p.e.c. dichiarato dall'Avvocato, ovvero, in caso di mancata dichiarazione dello stesso, con lettera raccomandata a/r o con altro mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo.

8. È facoltà della Commissione richiedere l'integrazione dell'istanza depositata laddove questa manchi degli elementi indicati al comma 1, assegnando all'istante un congruo termine per provvedere e ciò con sospensione dei termini del procedimento.

9. In caso di mancata integrazione nel termine assegnato, il procedimento viene deciso allo stato degli atti.

art. 16-quater - Avvio del procedimento

1. A seguito della presentazione dell'istanza, la Segreteria dell'Ordine degli Avvocati forma un fascicolo contenente anche la documentazione allegata, attribuendogli il relativo numero di protocollo progressivo e rimettendolo all'attenzione del Presidente del C.O.A, il quale designa il Consigliere relatore tra i componenti della Commissione Opinamenti seguendo un criterio di rotazione per scorrimento alfabetico e di esperienza nella materia oggetto dell'incarico per il quale si richiede il

parere di congruità.

2. Il Consigliere relatore così designato assume la qualifica di Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990.

3. Il Consigliere relatore nominato come Responsabile del procedimento esercita i poteri e le funzioni previste dall'art. 6 della Legge n. 241/90, ove compatibili, e, in particolare:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;

b) adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere l'integrazione dell'istanza depositata laddove questa manchi degli elementi indicati al comma 1, assegnando all'istante un congruo termine per provvedere, nonché la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete ed ordinare esibizioni documentali; e ciò con sospensione dei termini del procedimento;

c) trasmette gli atti al Consiglio dell'Ordine per l'adozione del provvedimento finale.

4. Il Consigliere relatore nominato come responsabile del procedimento deve astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando al Presidente tempestivamente ogni situazione di conflitto, anche potenziale. In caso di astensione del Consigliere relatore, viene nominato nuovo Responsabile altro Consigliere, designato dal Presidente del C.O.A. sempre sulla scorta del criterio di cui al comma 1.

art. 16-quinquies - Comunicazione di avvio del procedimento

1. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine, per il tramite della Segreteria, comunica, a mezzo p.e.c., ove ciò sia possibile, ovvero, in mancanza, a mezzo raccomandata a/r ovvero con altro mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo, l'avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire.

2. La comunicazione di avvio del procedimento, contiene, tra l'altro: l'oggetto del procedimento; la data di protocollo dell'istanza; la data entro la quale, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/90, deve concludersi il procedimento; l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento; la

facoltà, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 241/90, di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti, presso la Segreteria del C.O.A., che il Relatore ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

3. Qualora la comunicazione di avvio del procedimento non venga recapitata al destinatario per irreperibilità dello stesso o per altra motivazione diversa dal rifiuto, l'istante deve fornire alla Segreteria del C.O.A. il certificato di residenza o la visura camerale aggiornata del destinatario.

4. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 13 comma 9 L.P., la relativa procedura è affidata al Consigliere relatore di cui all'art 16-quater comma 1 del presente regolamento, ed è regolata secondo quanto previsto dall'art. 17 del presente regolamento, e i termini del procedimento vengono sospesi in attesa della definizione dello stesso. In caso di raggiungimento dell'accordo conciliativo e di sopravvenuta carenza di interesse al rilascio del parere di congruità, il relativo procedimento è archiviato. Nell'ipotesi di esito negativo del tentativo di conciliazione, il procedimento di rilascio del parere di congruità è riattivato a semplice richiesta dell'interessato.

5. In ogni caso, è dovuto il pagamento dei diritti di segreteria, come maturati al momento dell'archiviazione.

art. 16-sexies - Parere di congruità

1. Il Consiglio dell'ordine, sentito il Consigliere Relatore, rilascia il parere con provvedimento motivato ai sensi dell'art. 3 della Legge. n. 241/90, nel quale devono essere indicate le risultanze dell'istruttoria, le ragioni di fatto e le argomentazioni in diritto che hanno determinato il rigetto dell'istanza ovvero l'accoglimento totale o parziale della richiesta dell'iscritto, nonché la rispondenza ai parametri di cui al D.M. emanato ai sensi dell'art.13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

2. Il parere viene depositato unitamente al relativo fascicolo presso la Segreteria dell'Ordine degli Avvocati e comunicato, a cura di quest'ultima, al richiedente.

3. Il parere di accoglimento totale o parziale dell'istanza, rilasciato all'esito del presente procedimento, costituisce, ai sensi dell'art.7 legge 21 aprile 2023, n.49, titolo esecutivo alle condizioni indicate dalla prefata norma e, quindi, in quanto rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 241/90 ed in difetto di opposizione innanzi all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'articolo 281-undecies c.p.c., entro 40 giorni dalla notificazione del parere stesso a cura dell'Avvocato.

4. A tal fine è onere dell'iscritto provvedere alla notifica del titolo secondo le disposizioni vigenti. E' fatta salva, secondo quanto previsto dalla medesima norma, la possibilità per il debitore di proporre opposizioni innanzi all'autorità giudiziaria. ai sensi dell'articolo 281-undecies c.p.c., entro 40 giorni dalla notifica effettuata a cura dell'Avvocato.

art. 16-septies – Termine del procedimento

1. Il procedimento per il rilascio del parere di congruità deve concludersi nel termine di 90 (novanta) giorni dalla sua apertura.

art. 16-octies - Costo del parere e rilascio copie

1. All'istanza deve essere allegata la prova del pagamento delle somme dovute a titolo di anticipazione non ripetibile di seguito indicate:

valore fino ad € 50.000,00 € 50,00

valore superiore ad € 50.000,00 € 150,00

2. Il rilascio di copia del parere all'interessato è subordinato al versamento della tassa di opinamento pari al 5% dell'importo liquidato.

3. La tassa di opinamento è dovuta dall'istante una volta deliberato il parere e ad essa è imputata l'anticipazione.

4. Il controinteressato, previo pagamento dei relativi diritti pari ad € 0,10 per ciascuna copia, può sempre conseguire copia degli atti del procedimento.

5. Il pagamento del contributo conferisce all'interessato il diritto di ottenere una copia informatica

conforme del provvedimento adottato nonché, ove occorra, di una copia conforme in formato analogico del provvedimento stesso e di tante copie conformi quanti sono i destinatari del parere.

6. Il provvedimento è notificato alla parte obbligata al pagamento a cura dell'istante. La richiesta di notificazione contiene l'avvertimento che la parte debitrice può proporre opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 281-undecies c.p.c., nel termine di quaranta giorni dalla notificazione del provvedimento e che, in caso di mancata opposizione, il provvedimento stesso assumerà l'efficacia di titolo esecutivo.

7. La parte istante è obbligata a trasmettere alla Segreteria dell'Ordine copia dell'eventuale atto di opposizione.

art. 16-nonies- Disposizione transitoria e finale

1. Le norme che precedono avranno efficacia dalla data della relativa delibera di adozione, della quale sarà data divulgazione agli iscritti mediante comunicazione a cura della Segreteria dell'Ordine.